

DIRETTIVA 2004/4/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2004****che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario modificare la direttiva 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi ⁽²⁾, per tener conto degli sviluppi scientifici.
- (2) In base alle valutazioni effettuate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana e, in particolare, al suo parere del 20 settembre 1996 modificato il 12 giugno 1997 (107^a riunione plenaria) e al parere aggiornato del 4 aprile 2003 sul potenziale rischio per la salute derivante dal trasporto nei serbatoi delle navi di oli e grassi a causa delle sostanze proposte come carichi precedenti accettabili, è necessario modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE.
- (3) Nel caso di cicloesano, 2,3-butanodiolo, isobutanolo e nonano, le informazioni disponibili sono risultate inadeguate o bisognose di ulteriori chiarimenti per consentire una valutazione scientifica affidabile delle proprietà tossicologiche, per cui il comitato scientifico dell'alimentazione umana non ha potuto effettuare le valutazioni richieste. Le suddette sostanze sono state considerate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana non accettabili come carichi precedenti, e dovrebbero pertanto essere rimosse dall'elenco dei carichi precedenti accettabili.
- (4) Nel caso degli esteri di metile degli acidi grassi (laurato, palmitato, stearato, oleato), dell'anidride acetica, del polifosfato di ammonio, del tetramero del propilene, dell'alcole propilico e del silicato di sodio, in considerazione dei dati disponibili, la valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana è risultata in un'ammisione di tali sostanze in qualità di carichi precedenti. Esse pertanto dovrebbero essere aggiunte all'elenco dei carichi precedenti accettabili.
- (5) Nel caso di isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco, le informazioni disponibili sono risultate inadeguate per effettuare una valutazione completa. Tuttavia, secondo il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

queste sostanze possono essere considerate accettabili in via provvisoria come carichi precedenti, in ragione dell'improbabilità di un loro potenziale genotossico, della facilità della loro rimozione mediante le procedure di pulizia dei serbatoi e del livello di residui molto basso dovuto a tali fattori e alla probabile diluizione delle sostanze stesse.

- (6) Queste sostanze accettabili in via provvisoria dovrebbero essere rivalutate in base a dati scientifici nuovi, e l'allegato rivisto come del caso, entro un periodo di tempo adeguato. I dati necessari per la valutazione di cui sopra dovrebbero essere forniti, in particolare, dai competenti operatori del settore alimentare.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 96/3/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Le sostanze isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco devono essere rivalutate in base a dati scientifici nuovi, e l'allegato opportunamente rivisto entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido acetico	64-19-7
Anidride acetica (anidride etanoica)	108-24-7
Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	
Irossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Polifosfato di ammonio	68333-79-9 10124-31-9
Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)	
Cera d'api (bianca e gialla)	8006-40-4 8012-89-3
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF)	100-51-6
Acetati di butile (n-; sec-; tert-)	123-86-4 105-46-4 540-88-5
La soluzione di cloruro di calcio è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	10043-52-4
Lignosolfonato di calcio	8061-52-7
Cera candelilla	8006-44-8
Cera carnauba (cera brasiliana)	8015-86-9
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)	110-82-7
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8%)	8013-07-8
Etanolo (alcole etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6
2-etilesanolo (2-etilesilalcole)	104-76-7
Acidi grassi:	
Acido arachidico (acido eicosanoico)	506-30-9
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)	107-92-6
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Acido eptoico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4
Alcoli grassi:	
Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)	71-36-3
Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)	111-27-3
Alcole caprilico (1 n-ottanolo; eptile carbinolo)	111-87-5
Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico, alcole n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcole decilico (1-n-decanolo)	112-30-1
Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)	111-70-6
Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)	112-53-8
Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)	112-72-1
Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcole oleico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcole stearilico (1-ottadecanolo)	112-92-5
Alcole tridecilico (1-tridecanolo)	27458-92-0 112-70-9
Miscele di alcoli grassi:	
Alcole miristilico laurilico (C12-C14)	
Alcole stearilico cetilico (C16-C18)	

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico	
Esteri di metile degli acidi grassi:	
Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-82-0
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Glicoli:	
Butanodiol:	
1,3 butanodiol (1,3-butilenglicole)	107-88-0
1,4 butanodiol (1,4-butilenglicole)	110-63-4
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4
Propilenglicole [1,2-propilenglicole; 1,2-propanodiol; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (MPG); metilglicole]	57-55-6
1,3-propilenglicole (trimetilenglicole; 1,3-propanodiol)	504-63-2
n-eptano	142-82-5
n-esano (purezza tecnica)	110-54-3 64742-49-0
Isobutilacetato	110-19-0
Isodecanolo (alcole isodecilico)	25339-17-7
Isononal (alcole isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (alcole isoottilico)	26952-21-6
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (alcole metilico)	67-56-1
Metilacetone (2-butanone)	78-93-3
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-ter-butil-etero (MTBE)	1634-04-4
Melasse	57-50-1
Cera di lignite	8002-53-7
Cera di paraffina	8002-74-2 63231-60-7
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2

Sostanza (sinonimi)	N. CAS
L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	
L'idrossido di potassio (potassa caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni.	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Tetramero del propilene	6842-15-5
Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)	71-23-8
L'idrossido di sodio (soda caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	1310-73-2
Diossido di silicio (microsilice)	7631-86-9
Silicato di sodio (vetro solubile)	1344-09-8
Sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	
Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil, arcilla, weinstein; ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)	868-14-4
Olio minerale bianco	8042-47-5»